

STATUTO

NEWTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAMAGNA CH VIA PIANA 10

Numero REA: CH - 177889

Codice fiscale: 02423210695

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

"NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "NEWTON Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art.1 lett.a) della Legge 381/91 la cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"NEWTON Società Cooperativa Sociale"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART.2 - SEDE

La cooperativa ha sede legale in **Villamagna (CH)**.

L'Organo Amministrativo potrà costituire ulteriori sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'assemblea dei soci nel caso ai amministratore unico, essa può trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio comunale. Spetta solo all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché istituire e sopprimere sedi secondarie.

ART. 3 - DURATA

La società cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. I soci che non hanno partecipato a tale delibera di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II

ART. 4 - SCOPO DELLA SOCIETA'

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione, è retta e disciplinata dai principi di mutualità e solidarietà. Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art.1 lett.a), e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici di cui in appresso.

Essa, attraverso la sua attività, ha lo scopo di perseguire, ai sensi ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-

le, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp.

att. c.c.) relativamente a tale scopo.

La Cooperativa ai sensi dell'art.2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art.2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività mutualistica caratteristica anche con terzi non soci.

La Cooperativa pertanto potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per avvalersi della collaborazione di tirocinanti, universitari e non, e di volontari del servizio civile nazionale.

Ai sensi dell'art.2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa. Per il raggiungimento di detto scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001, n.142. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci operatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci così come più oltre determinati, la cooperativa entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente, ha per oggetto diretto o in appalto o in convenzione, con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio - sanitarie e educative:

1) l'assistenza psico - educativa scolastica e post - scolastica a minori con difficoltà o disturbi specifici dell'apprendimento e ai loro genitori o parenti di ogni ordine e grado;

2) la promozione e la gestione di forme di servizi so-

cio-sanitari, assistenziali e psico - educativi, siano essi -

servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri), nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" del mercato;

3) la promozione e la gestione di forme di servizi socio-sanitari, assistenziali e psico - educativi a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre);

4) la promozione e la gestione di forme di servizi rivolti alla prima infanzia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole materne);

5) la gestione di attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;

6) la programmazione e la gestione di percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;

7) la progettazione e la realizzazione di interventi per la promozione dell'orientamento scolastico rivolto a soggetti di tutte le fasce di età;

8) la programmazione e la gestione di servizi orientati alla prevenzione del disagio giovanile;

9) la programmazione e la gestione di servizi finalizzati alla promozione dell'interculturalità;

10) la promozione e la realizzazione di attività di ricerca nel settore educativo, psicologico, sociologico e sanitario, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

11) la promozione e la realizzazione di attività di laboratorio educativo - didattico - espressivo e di animazione per minori, anziani e altre fasce d'età, cineforum, palestre, tempo libero, etc.;

12) la collaborazione con enti pubblici e/o privati per la prevenzione del disagio psicologico e sociale di minori, anziani e altre fasce di età;

13) la programmazione e la gestione di servizi di assistenza scolastica e post - scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

14) la costruzione, l'organizzazione e la gestione, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, di ambienti protetti quali residenze sociali, centri di aggregazione giovanile ,fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo

e inter - relazionale, fornendo assistenza globale e conti-

nuativa agli ospiti;

15) l'organizzazione e la gestione di soggiorni per minori ed anziani o per altre fasce d'età presso centri vacanza o residenze e altre attività di turismo sociale;

16) la promozione e realizzazione nonché la gestione di corsi di formazione culturale, sociale mediante lezioni o conferenze;

17) l'organizzazione di eventi, seminari, convegni, raccolte benefiche e ogni altra attività aventi la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su temi di rilevanza medica, psicologica, sociologica e pedagogica;

18) la realizzazione di attività di consulenza psicologica e psicoterapeutica a persone con ogni forma di disagio;

19) la realizzazione di attività di consulenza diagnostica specializzata e percorsi riabilitativi e di potenziamento specifici;

20) la progettazione e la programmazione di interventi di riordino e di costruzione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali predisponendo piani di fattibilità e di analisi dei costi;

21) l'assistenza qualificata a persone che, per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono in grado di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, sociale, ecc;

22) l'assistenza qualificata a domicilio o presso strutture residenziali, semiresidenziali in case protette, in caso di degenza in ospedale o in case di cura;

23) l'organizzazione e la gestione di colonie estive ed invernali per soggetti in età evolutiva e/o per soggetti appartenenti a qualsiasi altra fascia d'età ma che abbiano disagio psico-fisico;

24) la programmazione e la gestione di attività di raccordo tra i bisogni delle persone bisognose e i servizi sociali;

25) attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio - assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto; attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio - sanitario;

26) la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;

27) la programmazione e la gestione di forme di servizio socio - sanitario, assistenziale e psico - educativo rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale, o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per

la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-

tamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939 n.1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire un fondo disciplinato da apposito regolamento, per la raccolta di piccoli prestiti, limitati ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini dell'auto finanziamento per un migliore perseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento.

mento aziendale, ai sensi della L.31/1/1992 n.59 ed eventuali

norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà effettuare ogni altro servizio compatibile con l'art.1, lett.a) della L.381 del 8.11.1991 non previsto nel presente statuto ma ad esso connesso.

La cooperativa potrà inoltre emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c. con modalità da stabilirsi con apposito regolamento interno.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi su elencati, e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliari, industriali e finanziarie, necessari e/o utili agli scopi sociali con esclusione delle attività disciplinate dal D.Lg.vo n. 385 del 1993 e D.Lg.vo n. 58/98.

La cooperativa potrà aderire a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere socio chiunque condivida i fini sociali perseguiti ed intenda contribuire alla loro realizzazione essendo in possesso dei requisiti personali necessari a tale scopo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente possono divenire soci le persone fisiche che appartengano alle seguenti categorie:

a) **soci operatori prestatori d'opera (o lavoratori)**: essi prestano la propria opera ottenendo quale corrispettivo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) **soci operatori volontari**: offrono spontaneamente e gratuitamente la propria opera esclusivamente per fini di solidarietà;

I **soci operatori lavoratori** sono coloro che partecipano alle attività sociali perchè hanno maturato, o intendono maturare, una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa.

Il Socio lavoratore che intenda apportare prestazioni lavorative retribuite stabilisce, contestualmente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti in materia di lavoro e contratti d'opera; qualora il socio operatore sia anche professionista avente posizione individuale, per le

prestazioni afferenti la sua professione apportate quali pre-

stazioni lavorative può essere retribuito o in base a contratto d'opera professionale (con emissione di parcella e/o fattura) ovvero mediante assunzione o contratto di collaborazione a progetto).

I **Soci cooperatori volontari** sono coloro che prestano la loro opera, nella realizzazione di attività e servizi, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari, su delibera dell'Organo Amministrativo, può essere riconosciuto e corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività in favore della cooperativa. I Soci volontari non possono comunque superare i parametri previsti dalla Legge n.381/92, art.2 e successive integrazioni.

I Soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari da parte dell'Organo Amministrativo, deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

I nuovi Soci possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata "**Socio in formazione**", in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento lavorativo nella Cooperativa. I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci ai sensi dell'art.2527, 3 comma, c.c.

L'Assemblea adotterà apposito regolamento interno che determini i criteri e le modalità ed i percorsi professionali della formazione e dell'inserimento.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di tali nuovi soci cooperatori nella predetta categoria speciale in ragione, come detto, dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa sociale.

Nel caso di cui alla lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in con-

formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

· la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

· i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

· la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) di quello previsto per i soci cooperatori ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o come Amministratore Unico.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Al termine di un periodo massimo di 5 (cinque) anni o comunque alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione

nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-

lità previste dal presente statuto.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio o mediante partecipazione in altra società, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sono identiche, affini o concorrenti all'attività esercitata dalla cooperativa così da porsi in concorrenza con essa. Tuttavia, l'Organo Amministrativo, in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in considerazione delle caratteristiche della tipologia del lavoro instaurato, può autorizzare il Socio Lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di Socio, presso altre cooperative.

ART. 8 - SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 Legge n.59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi **soci sovventori**, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e ai sensi dell'art.2526, ultimo comma, solo investitori qualificati.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero) ognuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad Euro 200,00 (Euro duecento virgola zero zero); tale limite non si applica tuttavia ai soci operatori.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci operatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli a norma del precedente articolo.

Al soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I soci sovventori hanno diritto di voto in assemblea. A ciascuno di essi possono essere attribuiti più voti (anche in relazione all'apporto), con un massimo cinque.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori, però non possono superare un terzo di quelli spettanti alla totalità dei soci.

Qualora tale limite venga superato, la cooperativa deve in maniera sollecita ristabilire la proporzione tra voti esprimibili dai soci cooperatori e dai soci sovventori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori, però, deve essere costituita da soci ordinari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle quote di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia (art.2526 ult.comma c.c.), da ulteriore apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 9

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda all'Organo Amministrativo in cui sia indicato, se persona fisica:

- cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- indicazione dell'eventuale attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui sopra;
- indicazione dell'eventuale tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e ad eventuali regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione;
- indicazione, quindi, del motivo e della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere inferiore al limite minimo né a quello massimo stabilito dalla legge; nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in se-

de di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Am-

ministrativo;

- dichiarazione della volontà di attenersi alle norme di statuto, agli eventuali regolamenti interni e di rispettare le deliberazioni regolarmente e legalmente adottate dagli organi sociali competenti, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui in appresso.

Ove la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà indicare:

- denominazione, sede ed attività dell'ente o della persona giuridica;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica ed eventuale sostituto;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- quote sottoscritte.

L'Organo Amministrativo esamina le domande e accertate le condizioni previste dallo statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera in merito con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rigetto, nel termine di sessanta giorni dall'istanza. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie della Cooperativa medesima.

La delibera di ammissione diventerà operante una volta comunicata all'interessato e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato il versamento della quota sottoscritta, e dell'eventuale sovrapprezzo. Trascorso un mese dalla comunicazione della ammissione senza che siano stati effettuati tali versamenti la delibera diviene inefficace.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione (anche quella relativa alla categoria speciale) determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo dovrà convocare l'Assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art.2528 cc. Contro le decisioni dell'assemblea l'Organo Amministrativo ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure alla Autorità Giudiziaria

ordinaria.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) cooperare e contribuire al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

d) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione ed a causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali, o quando ricorra una o più cause di esclusione.

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata, o presentarla personalmente all'Organo ammini-

strativo, con lo stesso termine di preavviso previsto dalla

disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Al medesimo spetta constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso. Il socio, avverso la comunicazione di recesso, può opporre reclamo innanzi al Collegio Arbitrale entro sessanta giorni. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

ART. 12

La decadenza è constatata e pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.

ART. 13

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali; o che non ottemperare alle disposizioni di legge, di Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni della società o comunque si renda immeritevole di appartenere alla cooperativa. In particolare l'esclusione potrà essere deliberata nei confronti del socio che:

- a) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- b) venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;
- c) fruisca delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che sia comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'Organo Amministrativo;
- d) abbia comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o abbia risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'Organo Amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- e) avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; o il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- f) violino uno o più dei divieti di cui sopra;
- g) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti dovuti ad altro titolo verso la società;

h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

i) senza giustificato motivo, si rifiuti di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima, violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze rendendosi responsabile di atti valutabili quale notevole inadempimento ai sensi dell'art.1455 c.c.;

l) venga condannato con sentenza penale irrevocabile;

m) in qualunque modo o forma arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e dissordini.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'Organo Amministrativo dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dall'Organo Amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 100,00 (cento virgola zero zero) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale. I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'Organo Amministrativo, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a

pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.14

I soci receduti, decaduti ed esclusi preventivamente informati per iscritto a mezzo raccomandata A.R., hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata; la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo o si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio. L'interessato ha comunque la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure alla Autorità Giudiziarie ordinaria. Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

ART.15

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata si matura nella misura e con le modalità previste all'articolo precedente. Gli eredi del socio defunto, così come i soci receduti od esclusi dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. In particolare gli eredi del socio, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, l'atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad uno dei fondi indicati in appresso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice

civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO NETTO

ART. 16

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge, e sono indivisibili;
- b) dalle eventuali quote sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 della L. 59/92;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- d) dalla riserva legale;
- e) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- f) dall'eventuale riserva divisibile, che può essere distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori degli strumenti finanziari ove esistenti;
- g) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;
- h) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 C.C., da parte dei soci.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

ART. 17

Le quote sono sempre nominative e devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo e comunque entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data della sottoscrizione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle quote dei soci nel seguente ordine: quote sottoscritte dai soci cooperatori e volontari.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle quote sottoscritte dai soci finanziatori, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio cooperatore o volontario che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Le quote sottoscritte dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle quote di sovvenzione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote dovrà darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, indicando l'acquirente e l'Organo Amministrativo avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione salvo quanto stabilito dall'art.8 precedente.

TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo deve provvedere alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente

le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Oltre a quanto disposto dall'art. 2429-bis la relazione dell'organo amministrativo deve indicare nella relazione i criteri adottati e seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; e deve fornire dati e precise informazioni circa l'andamento della attività della cooperativa in ambito sociale, nei confronti dei soci, di persone non socie e dell'intera comunità; nella stessa relazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

ART. 19

L'Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti nei limiti di legge.

Nessuno utile può essere distribuito ai soci, salvo che venga fatta in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ai sensi dell'art.2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato. L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata:

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura con le modalità previste dalla legge 31.1.1992 n. 59:
- la restante parte è destinata integralmente al fondo di riserva straordinaria.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci cooperatori durante la vita della società nè all'atto del suo scioglimento.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 20 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti interni. In particolare può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ri-

storno. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento interno che verrà predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea, con la precisazione che la quantità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio dei Sindaci.

ART. 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea può riunirsi anche in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee, ai sensi dell'art.2538 c.c., sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante

avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data

della prima e seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima e da trasmettersi a ciascun socio a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La formalità della convocazione, che potrà avvenire in tutti modi previsti dalla legge, deve garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. Pertanto la convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (sms, telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 23

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti. In particolare l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio con la relazione sull'andamento della gestione sociale così come predisposti dall'organo amministrativo; e delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
- b) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali previa determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo; e determina l'eventuale misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori stessi per la loro attività; provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
- d) approva tutti i regolamenti interni;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte dell'Organo Amministrativo;

g) delibera sulla misura della partecipazione che dovrà esse-

re sottoscritta dai nuovi soci;

h) delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale,

i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art.2476 C.C., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che l'organo amministrativo lo creda necessario o quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale e da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 24

L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- sulla liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

L'organo amministrativo deve preventivamente formulare le proposte di competenza della assemblea straordinaria e portarle a conoscenza dei soci, con avviso, almeno dieci giorni prima della convocazione.

ART. 25

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera sempre a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ART. 26

Le votazioni si fanno per alzata di mano salvo diversa delibera dell'assemblea e comunque sempre in forma palese.

E' in facoltà dell'Organo Amministrativo di ammettere, con

l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corri-

spondenza ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'importo delle quote sottoscritte. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 27

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, se assente, da un socio eletto nell'assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea o l'Amministratore Unico verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria è redatto da un notaio.

ART. 28

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina: da un Amministratore unico, che deve necessariamente essere un socio; o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti tra i soci dall'assemblea che ne fissa anche il numero. Qualora vi sia un Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori. La durata in carica è determinata in tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Essi decadono dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il loro mandato è gratuito, ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Tuttavia nel verbale di nomina l'Assemblea può prevedere il compenso annuale spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

almeno una volta l'anno, nonchè tutte le volte che vi sia ma-

teria su cui discutere e deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da un altro amministratore. Le riunioni sono valide se convocate mediante avviso per iscritto, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e se vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. La convocazione è fatta al domicilio dei consiglieri, a mezzo di raccomandata o attraverso altri mezzi (fax, telegramma, e-mail, sms) che consentano di avere certezza della ricezione, tre giorni prima dell'adunanza e contenere l'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni sono valide, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'intero organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

ART. 30

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

In particolare sono demandati ad esso i seguenti obblighi:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio di esercizio e relativi allegati;
- c) predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto, per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui agli art.3 e 4;
- g) conferire procure speciali ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, nei limiti previsti;
- h) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e retribuzioni;
- i) deliberare circa la ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l)comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli

promossi da altre cooperative, compilando od approvando i

progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

n) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con l'eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge e di statuto sono riservati all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato esecutivo o ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 31

In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più amministratori l'organo amministrativo provvede a sostituirli nei modi previsti dagli artt. 2385 e 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza del Consiglio, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea.

ART. 32

La rappresentanza e la firma della cooperativa, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente o agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Il medesimo è inoltre autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria. Essi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque

grado di giurisdizione.

ART. 33

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSARIA

ART. 34

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

TITOLO IX

SCIoglimento

ART. 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

ART. 36

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto a norma della legge 31.1.1992 n.

59, sulla base delle indicazioni della Assemblea Soci a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lett.d).

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 37 - DIVIETI

E' fatto divieto di:

- a. distribuire ai soci dividendi sotto qualsiasi forma e comunque in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare, nei limiti consentiti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Ogni delibera in tal senso determina l'automatica ed immediata messa in liquidazione della cooperativa.

TITOLO XI

ART. 38 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in vigore, alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che disciplinano le società cooperative e, per quanto compatibili, dalle norme sulle società a responsabilità limitata"

Art.5) Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna non inferiore ad Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti per legge.

Ogni socio dichiara di sottoscrivere una quota di euro 1.700,00 (Euro millesettecento virgola zero zero). I soci dichiarano di aver già versato in contanti nella cassa sociale la quota di Euro 500,00 (Euro cinquecento virgola zero zero) ciascuno. La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo. Pertanto, il capitale sociale iniziale è di **Euro 5.100,00 (Euro cinquemilacento virgola zero zero)**, di cui versato Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento virgola zero zero).

Art.6) La società cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060)

Art.7) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilatredici (31.12.2013).

Art.8) L'amministrazione e il controllo della società sono regolati da questo atto costitutivo, dallo statuto, dalla